



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)

[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2024/2025

### Comunicato Ufficiale N° 95 del 2 Gennaio 2025

#### 1.COMUNICATI F.I.G.C.

Si allega il Comunicato Ufficiale del Presidente della FIGC n.276/AA relativo alla comunicazione della Procura Federale del provvedimento di conclusione delle indagini di cui al proc. 359 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Bianco Giancarlo e della Società Pol.D. Audace Decollatura.

#### 2.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 30 Dicembre 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv.Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
-Avv.Valerio	CARVETTA	COMPONENTE
-Avv.Fabio	IIRITANO	COMPONENTE

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

##### **RECLAMO N.16 della A.S.D. Falchi Maropati**

(perdita sportiva gara 0-3; inibizione del Dirigente Scarfò Nello fino al 27.12.2024)

##### **LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE**

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti in video conferenza alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva sig. Vincenzo Nicoletti;

##### **RILEVA**

La società ASD Falchi Maropati ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla partita del 29.11.2024 è stata comminata la sanzione della perdita della gara 0-3 e l'inibizione del dirigente Nello Scarfò fino al 27.12.2024, poiché è subentrato in campo un calciatore con la maglia n. 19 mentre in distinta non vi è alcun giocatore con tale numero.

La società reclamante deduce che il calciatore che è effettivamente entrato in campo è quello indicato in distinta con il numero 17 e che, pertanto, si sarebbe trattato di un mero errore materiale che non ha inciso sulla regolarità della partita.

Nel corso della seduta del 30.12.2024 il direttore di gara ha riconosciuto il calciatore Coppola Nazzareno come colui che è entrato in campo con il numero 19, mentre in distinta era indicato con il numero 17.

Ritiene questa Corte che, pertanto, l'errore della società ricorrente non ha inciso sulla regolarità della gara, per cui dovrà essere convalidato il risultato acquisito sul campo.

In ordine all'inibizione del Dirigente Scarfò, la Corte si è pronunciata con provvedimento pubblicato su C.U. n. 85 dell'11.12.2024

##### **P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo in ordine alla perdita della partita e dispone l'omologazione del risultato acquisito sul campo FALCHI MAROPATI – SAN FERDINANDO 1882: 0 - 0. Dispone, altresì, accreditarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 276/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 359 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giancarlo BIANCO, e della società POL. D. AUDACE DECOLLATURA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANCARLO BIANCO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società POL. D. AUDACE DECOLLATURA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di un comunicato stampa apparso in data 4.11.2024 sulla pagina "Facebook" della società rappresentata, successivamente pubblicato dalla testata giornalistica online "lametino.it", espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e della reputazione propri della classe arbitrale;

POL. D. AUDACE DECOLLATURA, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giancarlo BIANCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D. AUDACE DECOLLATURA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giancarlo BIANCO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POL. D. AUDACE DECOLLATURA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina